

dire che non mi pare che le ragioni che sono state messe innanzi contro questo disegno di legge possano reggere; quindi dichiarò che lo approverò, raccomandando inoltre alla Camera di voler votare in favore. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo.

**Verzillo.** Venuto al potere l'onorevole Di Rudini, fermò subito la sua attenzione su i sindaci di nomina regia. Anzi il bisogno di una riforma, d'una innovazione gli stava tanto nell'animo che, trovati parecchi decreti firmati dal Re e controfirmati dal ministro suo predecessore, credette di non darvi corso. E mise invece fuori il decreto per la designazione dei sindaci da parte del Consiglio comunale.

Il decreto era innocuo, poichè, data al Governo la facoltà di non tenere conto di quella designazione, potevano le cose restare come oggi, e dall'altra parte quel decreto provvedeva all'avvenire e non ai sindaci già scelti nelle minoranze per motivi giusti o per considerazioni politiche.

E quindi si pensò al capoverso da aggiungersi all'articolo 125 dell'attuale legge. Basta leggere questa proposta di legge, per convincersi che, se buono fu il fine del Ministero, i mezzi sono assai pericolosi.

« I sindaci nominati dal Re possono essere revocati dall'ufficio quando per fatto loro venisse ad essere turbato il regolare andamento dell'amministrazione comunale, e quando, invitati a dimettersi, vi si siano rifiutati. »

La cortesia d'animo dell'onorevole Di Rudini, generalmente riconosciuta, traspare anche dalla forma apparentemente cortese dell'ultima parte di questo capoverso e propriamente quando si parla dello *invito a dimettersi*. Ma questo inciso è superfluo. Dice già tutto la prima parte dell'articolo: *possono essere revocati, quando per fatto loro venisse ad essere turbato*, ecc., ecc.

Di questo fatto del sindaco resta giudice ed arbitro il potere esecutivo. È una facoltà straordinaria che va data al Governo.

La Commissione parlamentare ha il merito di avere ovviato a tutto ciò, con una riforma radicale, davvero reclamata dalla pubblica coscienza. La Commissione propone il sindaco elettivo in tutti i Comuni, e toglie così la disparità di condizioni tra il Comune che ha

un numero di abitanti superiore ai 10 mila e quello che ne ha meno. Inscritto contro dichiaro che voterò con entusiasmo questa parte sostanziale della legge.

Ho però a fare alcune considerazioni all'onorevole Commissione, riguardo alla revoca e riguardo all'articolo transitorio.

Questo bisogno di provvedere con la revoca, per i sindaci scelti nelle minoranze viene meno con la legge del sindaco elettivo in tutti i Comuni.

Però la Commissione ritiene che la revoca a differenza della rimozione, risponda meglio al concetto del sindaco elettivo. Nel contempo ha lasciato nella legge anche la rimozione sottraendola solo ai Consigli comunali e lasciandola pel Governo.

**Presidente.** Badi, onorevole Verzillo, ci anticipa una discussione, che ha sede opportuna nell'articolo 25.

**Verzillo.** Sarò breve. Per i Consigli comunali qualunque sia il numero degli abitanti, stabilito il diritto di revoca, disciplinato opportune e utili garanzie.

Io preferisco l'articolo 125, come è ora pur accettando il concetto di mitigare le conseguenze della rimozione. Almeno ora la rimozione è motivata per due ordini di idee: ordine pubblico, mancanza ad obblighi imposti per legge. La revoca come l'ha intesa e concretata la Commissione, può invece avere una motivazione strana ed anche arbitraria.

La disposizione transitoria poi turba la bontà della legge e direi quasi ne deturpa la bellezza.

Si è detto, ed io credo che sia vero, che l'onorevole Di Rudini, pur volendo e potendo fare le elezioni generali, non sente il bisogno di valersi di armi, tanto usate per lo passato, e accetta la proposta del sindaco elettivo.

Ma con la disposizione transitoria che la legge verrà in esecuzione tra due o tre anni e le elezioni dovrebbero avvenire molto prima. Ora l'articolo transitorio darebbe luogo a disparità di trattamento per Comuni della stessa importanza. Per i sindaci da nominarsi, la nomina va fatta dal Consiglio; per la gran maggioranza dei sindaci, già nominati, resta in vigore il Decreto Regio.

E non è tutto: questa non è una riforma modesta, ma una grande riforma adottata da Nazioni che sono molto dietro di noi per civiltà e per progresso.